



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 462/2018 r.g.

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

Firmato Da: FERRUCCI GIORGIO Emessa Da: ARUBAPEC PER CA' DI ATTRA QUALIFICATA Scadila: 14/07/2019 16:28:16 file: 2019051404domabstf



[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. VALERIO FEMIA e dell'avv. , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO 19 00195 ROMA presso il difensore avv. VALERIO FEMIA

ATTORI

[REDACTED]  
nei confronti di

MIUR (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA BENNATI e dell'avv. , giusta mandato in margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in SSdomicilio controparte SSpresso il difensore avv. GIANLUCA BENNATI

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Con ricorso depositato in data 16.4.2018 e [REDACTED]

hanno convenuto in giudizio il MIUR ed hanno esposto di essere tutti dipendenti dell'amministrazione convenuta in qualità di assistenti amministrativi, inquadrati nel personale ATA, area B, prima o seconda posizione economica.

Tutti i ricorrenti hanno esposto di aver svolto, nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso, mansioni superiori in sostituzione del DSGA (acronimo per indicare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi).

Per tale mansione essi non hanno ricevuto l'emolumento accessorio della posizione economica per compiti di maggiore resp[REDACTED]



Assumono peraltro di non aver ricevuto – nella misura dovuta – i benefici della prima e/o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 CCNL 29.11.2007, ai sensi dell'art. 2 della sequenza contrattuale nei periodi indicati per ciascun istante.

Tanto premesso concludono come in atti.

Si costituisce in giudizio il MIUR chiedendo la reiezione della pretesa *ex adverso* formulata, quanto infondata in fatto e in diritto.

La domanda è solo parzialmente fondata e dev'essere solo in parte accolta.

Anzitutto deve rigettarsi l'istanza volta al riconoscimento della qualifica superiore dal punto di vista normativo e giuridico, stante il disposto dell'art. 57 del d.lgs 29/93, in materia di pubblico impiego, il quale prevede che l'assegnazione del pubblico dipendente a mansioni superiori non dia luogo alla cd. promozione automatica.

Risulta invece meritevole d'accoglimento la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive.

Tale richiesta rinviene il proprio fondamento giuridico nel disposto del D.lgs. 387/97, il quale prevede espressamente la possibilità di retribuire lo svolgimento di mansioni superiori.

Orbene, lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti delle mansioni superiori di DGSA - negli periodi indicati in ricorso per ciascuno di essi - risulta provato per tabulas dai documenti di conferimento d'incarico allegati al ricorso e può dunque ritenersi pacifico.

In argomento il Tribunale di Roma (sentenza n.3759/2015) ha chiarito che – in virtù del disposto dell'art. 69 CCNL 94/97 (norma richiamata dal CCNL 2006-2009) – sussiste la spettanza in capo al personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo per un periodo superiore a giorni quindici, di un'indennità pari al differenziale dei livelli iniziali d'inquadramento, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione e che tale regola risulta applicabile anche in fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella odierna.

Il Tribunale, nella citata sentenza, ha peraltro chiarito che la posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo che abilita alla sostituzione del DSGA ed è quindi il riconoscimento di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di formazione diretto anche allo svolgimento di mansioni sostitutive. Questo non può essere confuso con l'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle



mansioni superiori, che trova fondamento direttamente nel citato art. 69 CCNL e nella disposizione di legge (art.52 D.Lgs 165/2001)

Tale assunto pare allo scrivente pienamente condivisibile e, pertanto, non ritiene di discostarsene.

Sulla base di questi argomenti la domanda deve essere parzialmente accolta.

Risulta peraltro opportuno sottolineare che con il presente ricorso vengono avanzate due distinte domande: la prima relativa al pagamento integrate della indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori; la seconda a titolo di benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 — ex art. 2 della Sequenza Contrattuale, per il periodo di cui è causa specificato per ciascun lavoratore.

Per quanto riguarda, in particolare, la domanda relativa ai benefici della prima e/o seconda posizione economica è giusto osservare che tale valorizzazione riguarda il personale nell'esercizio del profilo dell'Area B e non è necessariamente collegata alla funzione di DSGA.

Al riguardo, il Tribunale di Bergamo (sentenza n.172/2014) ha precisato che *"dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all'assenza del DSGA ( prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, ovviamente in caso di vacanza del relativo posto ) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di "assorbibilità" dei rispettivi emolumenti, sicchè deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrate, a prescindere dalla attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art. 50".*

Alla luce di quanto prospettato, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta entro i limiti seguenti: escluso il diritto al superiore inquadramento, essi hanno diritto a percepire la differenza sulla indennità ex art. 69 CCNL percepita e quella dovuta, così come quantificata in ricorso, oltre ai benefici della prima o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007, ex art. 2 della sequenza contrattuale, per il periodo di cui è causa specificato per ciascun lavoratore, il tutto con gli interessi legali dal dovuto al saldo.



La parziale soccombenza dei ricorrenti consente l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

**P.Q.M.**

L'intestato Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

1. **DICHIARA** il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni superiori di DSGA;
2. **CONDANNA** il MIUR alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme corrispondenti alle conseguenti differenze retributive sul trattamento economico dovuto, nelle misure quantificate in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. **RIGETTA** nel resto il ricorso;
4. **COMPENSA** le spese.

Arezzo, 14 maggio 2019

Il giudice  
Giorgio Rispoli



